



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. /I

Delibera n. 438/2022

Il Consiglio nella seduta del 22.03.2022, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere P. Mastroberardino;

richiamata la risoluzione **n. 7 del 13/10/2015**, come emendata con le delibere n. 1403 del 04.07.2017, n. 1923 del 19.11.2019 e n. 255 del 23.02.2021, disciplinante i criteri e le modalità con cui procedere alla applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza;

preso atto che con i richiamati emendamenti, al fine di rendere più efficace l'azione di controllo da parte dei Presidenti delle Commissioni sulla possibilità di rilasciare ai richiedenti i *nulla osta* per l'applicazione ad altra sede e di consentire al Consiglio una più adeguata valutazione comparativa delle istanze prodotte dagli interessati, sono state introdotte, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

- 1) In ogni caso nelle valutazioni dei candidati verrà data la precedenza a quelli che non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo;
- 2) È fatto obbligo, nella modulistica prevista per le domande di partecipazione, di dichiarare:
 - a) il rispetto nell'ultimo anno dei tempi di deposito ordinari di 30 giorni delle sentenze, indicando il numero di quelle eventualmente eccedenti tale termine, distinto per ritardi oltre i 60, 90 e 120 giorni;
 - b) in caso di indizione di interpello interno per la propria carica negli ultimi sei mesi nella sede di servizio, l'adesione o meno a tale procedura;
- 3) il Presidente non potrà rilasciare il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti;

considerato che la presenza di ritardi significativi nei depositi delle sentenze, seppur non sanzionati, e/o la mancata disponibilità del candidato a svolgere applicazioni interne rappresentano elementi suscettibili di valutazione negativa ai fini del rilascio del nulla osta, essendo di norma indicativi di insufficiente partecipazione alle attività della Commissione di appartenenza;

rilevato che l'applicazione della Risoluzione ha dato luogo a difficoltà interpretative in ordine all'individuazione dei ritardi cui anettere rilevanza, e che sussiste il rischio di applicazioni disomogenee o non corrette alla stregua dei criteri già vigenti;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ritenuto pertanto necessario esplicitare, richiamando i criteri adottati nella Risoluzione n. 3/2020 riguardante le procedure concorsuali, che i ritardi nel deposito delle sentenze devono intendersi *significativi* allorchè i depositi avvenuti oltre i termini di 30, 60, 90 e 120 giorni abbiano riguardato almeno il 70% dei depositi;

chiarito, pertanto, che il partecipante alla procedura di interpello per applicazione non esclusiva ad altra sede viene escluso dalle valutazioni se presso la Commissione di appartenenza abbia depositato sentenze con un ritardo superiore a 30 giorni e oltre i 60, 90 o 120 giorni, anche disgiuntamente, in misura complessiva pari o superiore al 70 % del totale;

ritenuto potersi derogare alla inammissibilità del candidato nel caso in cui i ritardi dei depositi rilevati risultino comunque sanati entro i 30 giorni antecedenti la pubblicazione del bando di interpello al quale intenda partecipare;

confermato, inoltre, che nel caso negli ultimi sei mesi siano stati banditi interPELLI interni nella sede e per la carica di appartenenza e il candidato non abbia offerto la propria disponibilità a parteciparvi, tanto ne determina l'esclusione dalle valutazioni per la procedura di interpello per applicazione non esclusiva ad altra sede;

DELIBERA

- di approvare i chiarimenti espressi in motivazione alla Risoluzione n. 7 del 13/10/2015.

Si pubblichino sul sito web del Consiglio di Presidenza.

Si comunichi

ai Presidenti di tutte le Commissioni tributarie, i quali ne notificheranno senza ritardo copia a tutti i componenti, facendo sottoscrivere apposita nota per ricevuta.

IL PRESIDENTE

Firmatario1